

ALLEGATO C
BOZZA DI CONTRATTO DI PARTERNARIATO

in applicazione dell'art. 6 comma 3-bis L.P. n. 8/2002 per l'affidamento dell'attività di promozione del territorio provinciale attraverso la promozione dei vini di qualità (D.O.C. e I.G.T.) della Provincia autonoma di Trento

tra

Trentino Marketing S.r.l. con sede in Trento, via G. Romagnosi 11, PEC trentinomarketing@pec.visitrentino.it, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento 02341860225, **in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A.** con sede in Rovereto (TN), Partita I.V.A. 00123240228, giusta procura di data 20/12/2017 dal Notaio in Trento Dott. Paolo Piccoli, repertorio n. 40.904, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Maurizio Rossini, ai fini del presente accordo ivi domiciliato; (di seguito indicata "TM")

e

....., con sede in legale in, via, Codice Fiscale e Partita Iva, numero di iscrizione alla Camera di Commercio di, in persona del e legale rappresentante, ai fini del presente atto ivi domiciliato; (di seguito anche "Partner")

CODICE CIG:

CODICE CUP:

PREMESSO CHE:

- 1) Trentino Marketing S.r.l. è società di scopo, costituita da Trentino Sviluppo S.p.A., per l'ideazione, la realizzazione e la promozione, in Italia e all'estero, per conto della Provincia Autonoma di Trento, di attività finalizzate al marketing del territorio e come veicolo promozionale dell'immagine turistica e delle realtà socio-economiche che caratterizzano il Trentino;
- 2) Trentino Sviluppo S.p.A., infatti, giusta Convenzione stipulata con Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito anche "TS") in data 26 agosto 2014 e registrata in data 02/09/2014 sub n. 1141/serie III, rinnovata in data 6 dicembre 2017 e registrata in data 15/12/2017 sub n. 997/serie III, ha affidato a TM, per lo svolgimento delle predette attività, la gestione operativa del cd. "Fondo Marketing" di cui al comma 1 lettera "a bis" dell'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999;

- 3) TM sottoscrive, pertanto, il presente contratto in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A.;
- 4) nel quadro delle proprie prerogative istituzionali, TM svolge l'attività di promozione del territorio trentino anche attraverso uno dei suoi prodotti di eccellenza qual è il vino di qualità (a D.O.C. e a I.G.T.) mediante la partecipazione ad eventi fieristici nazionali ed internazionali, oltre che mediante l'organizzazione di manifestazioni locali od itineranti;
- 5) TM in data 30 novembre 2018 ha pubblicato un avviso esplorativo per indagine di mercato, propedeutico all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata alla selezione di un operatore economico con cui stipulare un contratto di partenariato per lo svolgimento di tale attività di promozione territoriale;
- 6) a tale avviso hanno dato riscontro che hanno presentato formale manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte e pertanto gli stessi sono stati invitati a formulare la propria proposta sulla base delle condizioni esposte nell'avviso medesimo e nella lettera di invito;
- 7) previa verifica delle formalità di rito e del possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti che hanno manifestato interesse, nonché previa valutazione delle proposte presentate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si è addivenuti quindi all'aggiudicazione a.....;
- 8) si rende pertanto necessario procedere all'affidamento del relativo incarico al soggetto aggiudicatario mediante la stipulazione di apposito contratto;
- 9) con la sottoscrizione del presente contratto TM intende, pertanto, affidare a ai sensi dell'art. 6 comma 3-bis L.P. n. 8/2002, l'incarico di svolgere direttamente e nel suo complesso l'attività di promozione del territorio provinciale per il tramite della promozione del settore vitivinicolo trentino di qualità, con organizzazione a sua cura e responsabilità, di stand fieristici e di manifestazioni ed eventi, in considerazione delle economie che si realizzano accomunando la necessaria attività progettuale ed organizzativa, con significativo risparmio di risorse pubbliche;
- 10) l'attività affidata verrà parzialmente finanziata da Trentino Sviluppo S.p.A con le risorse finanziarie attinte dal fondo istituito a norma dell'art. 33, comma 1, lett. a-bis, L.P. n. 6/1999 che andranno ad aggiungersi, quota parte e secondo il piano di promozione annuale, alle risorse che verranno allocate da..... per lo svolgimento di tale incarico;
- 11) per garantire il rispetto della destinazione delle risorse provinciali alla sola attività di promozione territoriale, si prevede la necessità che Trentino Sviluppo S.p.A eserciti, per il tramite di TM, un controllo sulla pianificazione degli eventi oggetto di finanziamento ed in generale sull'attività svolta da.....;
- 12) ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, inoltre, l'attività promozionale svolta da..... deve essere accessibile, su un piano di parità, a tutti i piccoli e medi operatori vitivinicoli trentini, anche se non aderenti al Partner, purché attivi nella produzione vitivinicola d'eccellenza, per tale intendendosi la produzione di vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, registrati a livello europeo;
- 13) è considerato attivo nella produzione vitivinicola di eccellenza anche il produttore di D.O.C. Trento in base all'art. 59, lett. c, Regolamento n. 607/2009/CE che definisce

produttore agricolo anche «la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico»;

- 14) per contro, la partecipazione agli eventi finanziati con il sostegno economico di Trentino Sviluppo S.p.A non può essere consentita, se non a determinate condizioni, alle imprese dedite alla sola commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provinciali o comunque alle imprese produttrici di grandi dimensioni, secondo la definizione fornita dall'art. 2, all. I, del Regolamento 651/2014/UE, a meno che siano costituite allo scopo di concentrare il canale di offerta dei prodotti agricoli e/o di adattare in concreto la produzione alle esigenze di mercato e siano qualificabili come "organizzazioni di produttori" ai sensi dell'art. 2, n. 43 del Regolamento n. 702/2014/UE;

**Ciò premesso, ritenuto parte sostanziale ed integrante del presente Contratto,
si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 3-bis L.P. n. 8/2002, Trentino Sviluppo S.p.A affida a.....che accetta, l'incarico di svolgere direttamente, sotto la propria cura e responsabilità, l'attività di marketing turistico-territoriale del Trentino attraverso la promozione di prodotti di eccellenza del territorio, quali sono i vini trentini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) ed a indicazione geografica tipica (I.G.T.) della Provincia autonoma di Trento.
2. Il Partner si impegna, quindi, a svolgere con continuità, per tutta la durata del presente contratto, l'attività promozionale suddetta, mediante organizzazione di eventi fieristici nazionali ed internazionali, oltre che di manifestazioni locali o itineranti, secondo un piano annuale di promozione, soggetto alla preventiva approvazione di Trentino Marketing s.r.l. e nel rispetto delle modalità di svolgimento delle attività infra specificate.
3. Trentino Marketing s.r.l., in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A., si impegna, a sua volta, ad offrire parziale finanziamento all'attività oggetto del presente affidamento, nella misura ed alle condizioni di cui in prosieguo, mediante il fondo finanziato dalla Provincia autonoma di Trento che Trentino Sviluppo S.p.A gestisce in nome proprio per il tramite di TM, ma per conto dell'ente territoriale, a mente dell'art. 33 comma 1, lett. a-bis) della L.P. 6/1999.

ART. 2 DURATA

1. La durata del presente contratto è fissata in dodici mesi, con decorrenza dal.....fino al, salvo che non venga anticipatamente interrotta.
2. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART. 3 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Partner si impegna a presentare a TM, entro il, uno schema di programma operativo annuale, nel quale vengano individuate e descritte le azioni di promozione oggetto di incarico, nonché una pianificazione economica complessiva.

2. Le Parti si impegnano altresì a definire, di comune accordo, le modalità tecnico-amministrative di raccordo in considerazione del fatto che il presente contratto viene sottoscritto ad attività già avviate per l'anno in corso.
3. Lo schema proposto deve essere redatto previo confronto con il management di TM ed in coerenza con la finalità della promozione territoriale da realizzarsi attraverso la promozione dei vini trentini di qualità in eventi e manifestazioni nazionali ed internazionali.
4. TM esamina la proposta di piano operativo elaborata dal Partner, valuta la coerenza delle azioni pianificate con le finalità di marketing territoriale perseguiti, si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e modifiche che il Partner si impegna ad attuare e, qualora ne ricorrono le condizioni, esprime la propria approvazione.

ART. 4 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

1. Trentino Sviluppo S.p.A, quale mandante di TM, provvede, a norma dell'art. 33 comma 1, lett. a-bis) della L.P. 6/1999, ad erogare le risorse provinciali a sostegno delle azioni promozionali svolte dal Partner purché concretamente rispondenti a finalità di marketing turistico-territoriale del Trentino e purché inserite nel programma operativo annuale approvato da TM, salvo che non vengano da questa successivamente ed espressamente autorizzate per iscritto.
2. Il finanziamento di TM è, altresì, circoscritto alla copertura delle sole spese necessarie allo svolgimento delle attività promozionali pianificate o successivamente autorizzate, intendendosi per tali esclusivamente le spese vive e documentate, specificamente riferibili agli eventi promozionali.
3. Si prevede, pertanto, che l'erogazione di detto finanziamento nella misura indicata nel successivo art. 5, avvenga a consuntivo su base trimestrale, in relazione alle spese vive effettivamente sostenute dal Partner e debitamente comprovate, mediante documentazione contabile prodotta a rendiconto degli interventi realizzati e volta ad attestare la corrispondenza con quanto pianificato nel programma approvato da TM.
4. Per quanto sopra, restano escluse dal predetto finanziamento tutte le attività che non siano di natura tipicamente promozionale del territorio, in particolare le attività di promozione della commercializzazione dei vini trentini così come qualsiasi forma di remunerazione dei servizi prestati dal Partner, anche solo a titolo di rimborso di costi fissi e durevoli nel tempo e/o di rimborsi spese a forfait fissati preventivamente. Nel caso ricorressero, tali attività e costi rimarrebbero, pertanto, integralmente a carico del Partner medesimo.
5. TM si riserva, quindi, la facoltà di vigilare sull'operato del Partner per verificare la concreta rispondenza degli eventi finanziati alla finalità di promuovere il territorio trentino, mediante specifici audit che il Partner si impegna sin d'ora ad ammettere, nelle modalità che TM vorrà approntare.

ART. 5 MISURA DEL FINANZIAMENTO

1. Alle risorse finanziarie, destinate da TM all'attività di promozione territoriale svolta dal Partner ed attinte dal fondo istituito a norma dell'art. 33, comma 1, lett. a-bis, L.P. n. 6/1999 si aggiungono, quota parte e secondo il piano di investimento annuale, le risorse che verranno allocate dal Partner stesso per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento.
2. Nello specifico si prevede che l'intervento finanziario di TM, a copertura dell'attività del Partner alle condizioni definite, non potrà essere complessivamente superiore ad Euro

850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) IVA esclusa, precisandosi che, in ogni caso, la quota di TM non potrà superare il 65% di ogni singola progettualità prevista nel piano annuale, mentre il resto sarà totalmente a carico del Partner.

3. Resta inteso che il sostegno economico di TM sia da intendersi per singola azione inserita nel programma operativo approvato dalla stessa e venga concretamente determinato in ragione dell'eventuale contributo specifico richiesto dal Partner ai soggetti partecipanti (a lui aderenti e non) e/o che comunque beneficino anche in via indiretta dell'evento medesimo, potendo, pertanto, attuarsi anche in una percentuale inferiore al 35% del costo complessivo dell'evento. Qualora, infatti, il contributo specifico per singolo evento fosse superiore alla quota minima di partecipazione prevista a carico del Partner, TM sosterrà tutti i costi residui complessivi, in misura comunque non superiore alla percentuale di partecipazione definita.

4. Si precisa che il valore consuntivo di ciascuna azione potrà subire uno scostamento superiore al 30% purché previamente comunicato dal Partner a TM e da questa autorizzato e che il sostegno economico complessivo non potrà comunque superare l'importo massimo messo a disposizione di Trentino Sviluppo S.p.A. da parte della Provincia autonoma di Trento sul fondo ex art. 33, comma 1, lett. a-bis, L.P. n. 6/1999 per la realizzazione di tali attività. Qualsiasi costo eccedente o non autorizzato resterà esclusivamente a carico del Partner.

5. Si prevede, altresì, che il finanziamento di TM verrà determinato al netto di eventuali contributi ottenuti dal Partner attraverso altri soggetti pubblici su ciascun singolo evento.

ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il Partner assume a proprio carico tutte le responsabilità ed i rischi connessi alla realizzazione del programma operativo annuale approvato da TM.

2. Il Partner si impegna, altresì, a rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione allorché abbia a stipulare appalti di lavori, servizi e forniture con soggetti terzi, nel pieno rispetto del principio di efficacia ed economicità della propria gestione.

3. Il Partner si impegna a garantire la partecipazione agli eventi finanziati:

- a) dei soli piccoli e medi operatori provinciali attivi anche nella produzione di prodotti vitivinicoli (vini ottenuti dalla trasformazione di uve fresche o da mosti di uve fresche; mosti di uva parzialmente fermentati anche se mutizzati; alcole etilico ottenuto dalla trasformazione di uve fresche, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ai sensi dell'all. I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nn. 22.04, 22.05, 22.08, 22.09);
- b) dei soli piccoli e medi operatori provinciali dediti alla produzione di prodotti d'eccellenza, per tali intendendosi quelli a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP) registrate a livello europeo, anche se non direttamente tutelate dal Partner; è considerato attivo nella produzione vitivinicola di eccellenza anche il produttore di D.O.C. Trento in base all'art. 59, lett. c, Regolamento n. 607/2009/CE;
- c) su un piano di parità anche dei produttori non aderenti al Partner, cui potranno essere imputati soltanto i costi dei servizi non coperti da TM e non potranno essere imputati costi maggiori rispetto ai soci aderenti;
- d) delle imprese qualificabili come "organizzazioni di produttori" che non si occupino della gestione delle aziende agricole, ma siano costituite allo scopo di concentrare il

canale di offerta dei prodotti agricoli e/o di adattare in concreto la produzione alle esigenze di mercato (cfr. art. 2, n. 43, Regolamento n. 702/2015/UE). Ciò anche nel caso in cui si tratti di imprese di grandi dimensioni, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 2, all. I, del Regolamento 651/2014/UE, quelle che occupano più di duecentocinquanta persone, fatturano annualmente più di cinquanta milioni di Euro o presentano un totale bilancio annuo superiore a 43 milioni di Euro.

4. Il Partner si impegna a rispettare i seguenti limiti laddove dovesse consentire la partecipazione agli eventi finanziati di imprese dedite alla sola commercializzazione di prodotti vitivinicoli o comunque di imprese produttrici di grandi dimensioni. I limiti entro i quali la loro partecipazione può essere ammessa sono i seguenti:

- a) costi integralmente a carico delle imprese dedite alla sola commercializzazione di prodotti vitivinicoli provinciali (ivi inclusi quelli coperti da TM), a meno che si tratti della loro prima partecipazione a un determinato evento fieristico, nel qual caso TM potrà coprire fino al 50% dei costi non esclusivamente dedicati alla promozione della commercializzazione dei prodotti;
- b) costi integralmente a carico delle imprese produttrici di grandi dimensioni, a meno che la loro partecipazione sia finanziata in regime *de minimis*, nel qual caso si determina sin da ora in € 200.000,00 per ogni triennio, l'importo dei costi coperti specificamente riferibili a ciascuna impresa, che va avvertita per iscritto del carattere *de minimis* della misura concessa.

ART. 7 SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

2. Il subappaltatore dovrà impegnarsi a rispettare i termini del presente accordo e dovrà trattarsi di soggetto immesso nel sistema di controllo delle denominazioni interessate in conformità all'art. 81 comma 1 L. 238/2016

3. Il Partner, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, TM procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle attività dallo stesso eseguite non contestata dal Partner.

5. L'elenco prodotto dal Partner prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le attività, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, il Partner deve comunicare a TM le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. TM controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

7. Il Partner deve comunicare a TM i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 8 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. È a carico del Partner, nell'esecuzione del presente contratto e quindi in relazione allo svolgimento di attività promozionale, l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire qualità e sicurezza dell'attività, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai loro beni e alle cose di qualsiasi altra persona od ente.

2. Il Partner assume, pertanto, in proprio ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, infortuni o altro che dovessero derivare a propri dipendenti, collaboratori o terzi o a loro beni nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto o per cause comunque connesse alla stessa.

3. Per l'effetto il Partner si impegna a manlevare e tenere indenne TM, da qualsiasi pretesa o richiesta in merito avanzata nei suoi confronti da chiunque, anche nel caso in cui venga promossa nei suoi confronti azione giudiziaria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni, rimborsi o indennizzi, le spese giudiziali e legali.

4. Il Partner si impegna a stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i lavoratori (RCO), valida per l'intera durata del presente contratto, con un massimale di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilonicinquecentomila/00) per sinistro/anno. Tale polizza dovrà prevedere anche le seguenti estensioni:

- RC da conduzione di locali, stand, strutture e beni utilizzati nello svolgimento di attività promozionali;
- danni a cose in consegna e/o in custodia;
- danni da incendio a cose di terzi;
- danni subiti da persone che non risultino in rapporto di dipendenza con il Partner;
- danni a terzi cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il Partner, inclusa la relativa responsabilità personale.

5. Resta inteso che ove il valore da risarcire a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi integralmente a carico del Partner.

6. Copia delle polizze assicurative deve essere consegnata a TM entro il

ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Partner è tenuto ad eseguire in proprio le attività comprese nel contratto. È vietata la cessione del contratto.

ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO

1. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla committente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere a quest'ultima notificato. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la committente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stessa. Il rispetto, inoltre, degli obblighi di tracciabilità, richiamato dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, comporta l'onere di effettuare il pagamento con modalità vincolate e cioè su conto corrente dedicato i cui estremi debbono essere comunicati alla committente destinataria della notifica. Resta inteso da ultimo che, nel caso in cui la cessione del credito fosse opponibile alla committente, il pagamento dello stesso sarebbe comunque subordinato all'esito positivo delle verifiche previste dalla legge (ad esempio in tema di regolarità contributiva e fiscale) condotte anche sul soggetto cedente.

ART. 11 RECESSO DI TM

1. È facoltà di TM recedere dal contratto in qualsiasi momento, fatto salvo l'obbligo di ottemperare al pagamento delle attività già eseguite e/o già commissionate dal Partner in forza del presente contratto ed in conformità a quanto nello stesso stabilito.

ART. 12 CLASUOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di TM di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto degli obblighi in materia di assunzioni, retribuzioni, assicurazioni, previdenza e trattamento in genere del personale dipendente, ivi compresa la mancata adozione delle misure di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni nell'ambito degli eventi fieristici gestiti;
- b) venir meno delle coperture assicurative richieste dal presente Contratto;
- c) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti del Partner per frodi nei riguardi della Committente, di appaltatori, di fornitori, di lavoratori

- o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) intervenuta decadenza, nei confronti del Partner, dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - e) cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente contratto;
 - f) cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso;
 - g) fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nei casi di accesso del Partner ad una procedura concorsuale e in caso di liquidazione;
 - h) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
 - i) non approvazione del programma operativo da parte di TM.
2. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di TM a mezzo di lettera raccomandata A/R. o PEC.
3. In caso di risoluzione del contratto, disciplinato dal presente articolo, TM sarà tenuta a corrispondere, esclusivamente, quanto dovuto per le attività già eseguite dal Partner in forza del presente contratto ed in conformità a quanto nello stesso stabilito.

ART. 13 NORMATIVA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Partner si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i..
2. Le Parti si impegnano, pertanto, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 legge citata al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente accordo.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. A tal fine, il Partner prende sin d'ora atto, ed accetta, che in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, Trentino Sviluppo S.p.A. previa comunicazione al Partner mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto per inadempimento il presente Contratto.

ART. 14 FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Non trova quindi applicazione la normativa relativa alle clausole, anche vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile. Qualunque modifica al presente atto potrà aver luogo esclusivamente per iscritto a pena di nullità.
2. Per ogni controversia nascente dal presente accordo, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

3. Il Partner, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx)” e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, si dà atto che il presente contratto riguarda rapporti assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

5. Il partner, trimestralmente, dovrà emettere fattura intestata a Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto (TN) via F. Zeni 9, P. Iva e C.F. 00123240228. Dal 1° gennaio 2019 Trentino Sviluppo è soggetta alla fatturazione elettronica, pertanto il codice destinatario da utilizzare per le fatture emesse dopo tale data è I2AN4OR.

Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla normativa sullo “Split-Payment”, pertanto qualora applicabile le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17 ter D.P.R. 633/1972”.

Trentino Sviluppo S.p.A. provvederà al pagamento delle fatture tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

6. Tutte le spese per ed in causa del presente atto, registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico del Partner.

7. Il Partner prende atto ed accetta senza condizioni ed eccezioni di sorta che Trentino Sviluppo S.p.A., in qualità di soggetto a partecipazione pubblica prevalente, è tenuta all'applicazione delle norme statali e provinciali in materia di pubblicità e trasparenza. Tutte le seguenti informazioni, relative al presente contratto, potranno dunque esser rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società e/o della Provincia autonoma di Trento: i) il nome del soggetto contraente; ii) oggetto dell'incarico ed importo; iii) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione; iv) la modalità seguita per l'individuazione del contraente.

8. Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del DPR n. 2016/679 ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. TM tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Letto, accettato, sottoscritto
Trento, lì

TRENTINO MARKETING S.R.L.

IL PARTNER